Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

relativa alle misure transitorie per quanto riguarda l'introduzione e il periodo di magazzinaggio di partite di taluni prodotti di origine animale in depositi doganali nella Comunità

[notificata con il numero C(2005) 192]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/93/CE)

(GU L 31 del 4.2.2005, pag. 64)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2005/755/CE della Commissione del 25 ottobre 2005	L 284	8	27.10.2005

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

relativa alle misure transitorie per quanto riguarda l'introduzione e il periodo di magazzinaggio di partite di taluni prodotti di origine animale in depositi doganali nella Comunità

[notificata con il numero C(2005) 192]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/93/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/99/CE dispone che gli Stati membri adottino misure intese a garantire che, a decorrere dal 1º gennaio 2005, i prodotti di origine animale destinati al consumo umano siano importati da paesi terzi solo se conformi alle prescrizioni di tale direttiva.

(2) La direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ([2]), stabilisce le norme in materia di controlli veterinari da effettuarsi sulle partite di determinati prodotti di origine animale in provenienza da paesi terzi, nonché le condizioni di magazzinaggio in depositi doganali di prodotti che non rispettano le norme zoosanitarie applicabili alle importazioni nella Comunità.

(3) La direttiva 2002/99/CE dispone inoltre la fissazione di norme di polizia sanitaria e di certificazione per le merci in transito immediato o dopo magazzinaggio. Tali norme e certificati relativi a partite di carne, ivi inclusi la selvaggina e il pollame, e prodotti a base di carne, preparati di carne, nonché latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano, a destinazione di un paese terzo o del rifornimento di mezzi di trasporto del traffico marittimo internazionale, in transito immediato o dopo magazzinaggio, sono stabiliti nella decisione 79/542/CEE del Consiglio ([3]) e nelle decisioni 94/984/CE ([4]), 97/221/CE ([5]), 2000/572/CE ([6]), 2000/585/CE ([7]), 2000/609/CE ([8]), 2003/779/CE ([9]) e 2004/438/CE della Commissione ([10]) («atti comunitari pertinenti»).

([1]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
([2]) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
([3]) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/882/CE della Commissione (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 52).
([4]) GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).
([5]) GU L 89 del 4.4.1997, pag. 32. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/427/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 8).
([6]) GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/437/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 66).
([7]) GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/413/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 57).
([8]) GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/415/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 73).
([9]) GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/414/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 65).
([10]) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 73.

▼B

(4) Pertanto, le partite di prodotti di origine animale introdotte nella Comunità entro il 1º gennaio 2005 per essere immagazzinate in depositi doganali, e non conformi agli atti comunitari pertinenti, vanno trattate in maniera armonizzata e trasparente onde evitare problemi inutili alle imprese interessate e garantire, al contempo, la fissazione di un limite di tempo per la permanenza di tali prodotti nella Comunità.

(5) Per tale motivo occorre fissare un periodo transitorio di 12 mesi per consentire alle imprese di smaltire i prodotti introdotti in depositi doganali entro il 1º gennaio 2005.

(6) Occorre garantire che, a partire dal 1º gennaio 2006, prodotti di tal sorta, ancora immagazzinati in depositi doganali nella Comunità e non conformi agli atti comunitari pertinenti, siano distrutti sotto la supervisione dell'autorità competente. I costi di tale operazione vanno imputati interamente al proprietario della partita.

(7) Per motivi di carattere zoosanitario, la presente decisione va applicata a decorrere dal 1º gennaio 2005.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 2005 le partite di prodotti che rientrano nel campo d'applicazione delle decisioni 79/542/CEE, 94/984/CE, 97/221/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/609/CE, 2003/779/CE e 2004/438/CE ed introdotte entro il 1º gennaio 2005 in depositi doganali, riconosciuti in base all'articolo 12, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 97/78/CE, sono autorizzate a lasciare i depositi in cui sono immagazzinate per essere consegnate, in parte o interamente, nei loro luoghi di destinazione, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 8, o dall'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE, senza dover essere accompagnate dal certificato zoosanitario appropriato previsto dagli atti comunitari pertinenti.

▼M1

Articolo 1 bis

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le partite di prodotti di cui all'articolo 1, non debitamente accompagnate dal certificato zoosanitario e attualmente immagazzinate in un deposito doganale in uno Stato membro, non escano dal luogo di magazzinaggio per essere trasportate in un posto d'ispezione frontaliero in previsione dell'ulteriore trasporto verso il luogo di destinazione, salvo se il responsabile di una partita di questo tipo presenta un'autorizzazione scritta dell'autorità competente del paese di destinazione e di tutti i paesi terzi di transito, a conferma che tali prodotti potranno entrare o transitare nel suo territorio.

▼B

Articolo 2

A decorrere dal 1º gennaio 2006, tutte le partite di prodotti di cui all'articolo 1, ancora in deposito, sono distrutte sotto la supervisione dell'autorità competente.

▼M1

I costi di tale operazione sono imputati interamente al responsabile della partita.

▼B

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di notifica.

▼B

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.